



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Servizio Turismo e Cultura

Guida e scadenario dei principali adempimenti per le strutture ricettive e altre tipologie per l'accoglienza turistica

Scadenario

Quando	Che cosa	Attenzione!
entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore	comunicazione delle presenze alla Questura	arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00
entro il 5 del mese	comunicazione dei flussi turistici del mese precedente tramite il portale Abit	sanzione da 250 a 2.500 euro per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione
entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura trimestre	pagamento della tassa di soggiorno (per i Comuni che l'hanno istituita)	sanzione da 25 a 500 euro
ad ogni variazione di prezzo	comunicazione ed esposizione dei prezzi massimi	sanzione da 2.000 a 5.000 euro
dall'avvio e per tutta la durata dell'attività	utilizzo del Codice identificativo di riferimento (C.I.R.) nella pubblicità, promozione e commercializzazione	sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata
dall'avvio e per tutta la durata dell'attività	esposizione del contrassegno o della classificazione attribuita	sanzione da 2.000 a 5.000 euro

N.B.: consultare le indicazioni dei seguenti paragrafi per verificare i dettagli e i soggetti tenuti ai vari adempimenti

A) ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Comunicazione flussi turistici

I gestori sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici ai fini ISTAT (art. 38 comma 8 L. R. n. 27/2015). I gestori delle attività ricettive sono soggetti alla sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione (art. 40 comma 9). In base a precise indicazioni da parte dell'ISTAT, devono essere comunicati anche i giorni di mancato movimento ospiti o di chiusura.

Chi: tutti i gestori di attività ricettive, gli agriturismi e i gestori di locazioni turistiche
Quando: entro il 5 del mese successivo
Come: la comunicazione avviene tramite il portale Abit <https://abit.so.it/>

Comunicazione anticipata dei giorni di chiusura

I gestori di Bed & Breakfast sono tenuti a comunicare anticipatamente almeno 90 giorni di chiusura all'anno (art. 29 comma 2 L. R. n. 27/2015; requisito per esercitare in forma non imprenditoriale)

Chi: gestori di Bed & Breakfast
Quando: prima del periodo di chiusura (almeno il giorno prima)
Come: la comunicazione avviene tramite il portale Abit <https://abit.so.it/>

Comunicazione dei giorni di chiusura

I gestori di case e appartamenti per vacanze a titolo non imprenditoriale (massimo tre unità abitative) sono tenuti a osservare un periodo di interruzione dell'attività di almeno 90 giorni all'anno (art. 26 comma 2 lett b) L. R. n. 27/2015).

Chi: gestori di case e appartamenti per vacanze a titolo non imprenditoriale (CAV)
Quando: entro fine anno
Come: la comunicazione avviene tramite il portale Abit <https://abit.so.it/>

Comunicazione ed esposizione dei prezzi massimi

I prezzi massimi, in almeno due lingue straniere, devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico (art. 37 commi 4 e 5 L. R. 27/2015). La violazione comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 5.000 euro.

Chi: tutti i gestori di attività ricettive (sono escluse le locazioni turistiche)
Quando: ad ogni variazione di prezzo
Come: la comunicazione avviene tramite il portale Abit <https://abit.so.it/>

Codice identificativo di riferimento (C.I.R.)

Nella pubblicità, promozione e commercializzazione i gestori sono tenuti a indicare il C.I.R. di ciascuna unità ricettiva (art. 38 comma 8 bis L. R. 27/2015). L'omissione del codice o l'errata o ingannevole comunicazione è soggetto alla sanzione pecuniaria da 500 a 2.500

euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata (art. 39 comma 3 bis L. R. 27/2015).

- Chi: tutti i gestori di attività ricettive e i gestori di locazioni turistiche
Quando: il C.I.R. viene rilasciato d'ufficio a seguito di SCIA di inizio attività conclusa positivamente.
Come: il C.I.R. è consultabile nella scheda dell'unità ricettiva del portale Abit
<https://abit.so.it/>

Esposizione del contrassegno o della classificazione attribuita

La L. R. 27/2015 prevede per la maggior parte delle strutture ricettive l'obbligo di esporre l'apposito contrassegno o la targa con la classificazione attribuita. Il titolare che omette di esporlo o attribuisce al proprio esercizio una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta è soggetto a sanzione pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro.

- Chi: le strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condohotel) e alcune tipologie di strutture ricettive non alberghiere (ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi – se iscritti nell'elenco regionale – e aziende ricettive all'aria aperta)
Quando: sempre, a partire dall'avvio attività o dal provvedimento di classificazione ove previsto (strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta)
Come: per gli hotel e residenze turistico alberghiere le indicazioni vengono fornite dalla Provincia in fase di classificazione; le altre strutture ricettive soggette all'obbligo di esposizione del contrassegno possono trovare le indicazioni sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-turistiche/Ricettivita-non-alberghiera/strutture-ricettive-non-alberghiere/strutture-ricettive-non-alberghiere>

B) ALTRI ADEMPIMENTI

Comunicazione delle presenze alla Questura

Le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate alle Questure territorialmente competenti (art. 109 T.U.L.P.S. Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza).

La violazione è sanzionata penalmente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 (all'art. 17 del T.U.L.P.S.). Trattandosi di contravvenzione, il gestore risponde sia in caso di dolo che di colpa (art. 424 C.P.).

- Chi: tutti i gestori di attività ricettive, gli agriturismi e i gestori di locazioni turistiche ad esclusione dei rifugi iscritti nell'elenco regionale
Quando: entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Come: la comunicazione avviene tramite il portale Alloggiati Web
<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/>

Imposta di soggiorno

I gestori delle strutture ricettive e i gestori di locazioni turistiche sono tenuti a versare ai Comuni che hanno istituito la tassa di soggiorno gli importi che hanno riscosso in base all'apposito regolamento comunale (art. 4 D. Lgs. n. 23/2011). E' prevista sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre ad altre sanzioni eventualmente previste dai regolamenti comunali.

Chi: tutti i gestori di attività ricettive e i gestori di locazioni turistiche
Quando: entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura trimestre
Come: tramite il portale Abit <https://abit.so.it/> o altre piattaforme eventualmente adottate dai Comuni